

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN PILLOLE

L'obbligo di copertura assicurativa nell'ambito della circolazione stradale è inserito nell'articolo 193 C.d.S. che, al primo comma, recita: *“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”*.

Soffermiamoci un momento sulle parole “circolazione”, “veicoli a motore” e “rimorchi”.

Circolazione: tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 punto 9), laddove si precisa che “circolazione” è *“il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”* appare subito evidente che anche il veicolo in sosta è soggetto alla disposizione di cui all'art. 193/1 e deve pertanto essere assicurato.

Veicoli a motore e rimorchi: il veicolo ha obbligo di copertura assicurativa solamente se ha il motore oppure, pur non avendo un motore, è un rimorchio.

La prima conseguenza è che i **rimorchi agricoli**, non essendo né veicoli a motore, né rimorchi, non sono soggetti alle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 103. I rimorchi, diversamente dai rimorchi agricoli, sono infatti (recita l'articolo 56 comma 1 C.d.S.) “veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli”, ed è del tutto evidente che i rimorchi agricoli non possono essere trainati da autoveicoli, ma da macchine agricole. Infatti, il successivo art. 57 C.d.S. definisce e classifica le macchine agricole, inserendo i rimorchi agricoli fra le macchine agricole trainate: per la precisione al comma 2, paragrafo b) punto 2).

E' ora opportuno esaminare alcune questioni inerenti la copertura assicurativa in generale; in particolare, al momento della verifica della copertura assicurativa, sia essa conseguente:

- ad un controllo su strada;
- ad un controllo telefonico con la compagnia assicuratrice;
- ad un'esibizione a seguito di un art. 180-181 oppure 180+181;
- ad una restituzione.

È importantissimo tenere presente che:

- ai sensi dell'art.1899 del codice civile, **l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della conclusione del contratto e che per il disposto dell'art. 1901 del codice civile, è previsto che se il contraente non paga il premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento avviene;**
- deroghe eventuali a queste disposizioni sono consentite solamente per quanto riguarda *“la prescrizione delle ore 24.00”* e non per il pagamento; vale a dire affinché vi sia copertura assicurativa, è sempre necessario il pagamento, però se è espressamente scritto sul contratto, non è necessario attendere le ore 24.00 successive⁽¹⁾.

Quindi non è sufficiente, per esempio al momento dell'esibizione della documentazione a seguito di un art.180/181, verificare la durata del contratto (per esempio dal 01-01-1999 al 31-12-1999). Occorre anche accertare quando il pagamento è avvenuto, in quanto con un pagamento avvenuto, sempre a titolo d'esempio, il 15-02-1999:

- Il contratto riporta in ogni caso validità dal 01-01-1999.

La copertura si ha solamente dalle ore 24.00 del 15.02.1999 (o se preferiamo dalle ore 00.00 del 16-02-1999: salva previsione particolare indicata sul contratto).

Questioni particolari inerenti la copertura assicurativa:

<p>Entro i primi 15 gg. successivi alla scadenza</p>	<p>Con la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277) (GU n. 294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n.208)</p> <p>è stato previsto che</p> <p><i>“Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”</i></p>
<p>Se c'è stata disdetta</p>	<p>ipotesi non più rilevante per effetto di quanto precisato nel punto precedente</p>
<p>Riattivazione polizza</p>	<p>Se a seguito di verbalizzazione dell'art.193 C.d.S., si riattiva la copertura RCA entro i secondi 15 giorni seguenti alla scadenza ⁽²⁾⁽³⁾: la sanzione è ridotta ad un quarto dell'importo⁽⁴⁾ - tale facoltà è però esclusa nel caso in cui si accerti l'ipotesi di cui all'art. 193/4 bis (assicurazione falsa o contraffatta)</p>
<p>Polizze RCA di 5 gg⁽⁵⁾</p>	<p>la copertura scade il giorno indicato</p>
<p>Polizze RCA per sei mesi per motocicli</p>	<p>Non ha proroga di validità di 15 gg. scade il giorno indicato</p>
<p>Polizze RCA pagabili ogni sei mesi</p>	<p>Con contratto annuale: si applica la proroga dei 15 gg.</p>
<p>Decorrenza validità</p>	<p>Generalmente le ore 24.00 successive all'ora pagamento premio</p>
<p>Eccezioni decorrenza</p>	<p>Se l'agenzia indica anche l'ora di decorrenza, allora in questo caso si applica quella</p>
<p>Il verbale d'infrazione</p>	<p>Al fine di evitare comportamenti di favore da parte di compagnie, è opportuno, quando si verbalizza l'art. 193, considerato il tempo per il quale si resta impegnati su strada, indicare l'ora di infrazione corrispondente a quella nella quale il veicolo è stato visto circolare (quindi per esempio quando è stato fermato), e non quello successivo della verbalizzazione (in quanto in questo lasso di tempo la polizza potrebbe essere riattivata)</p>
<p>Rimorchi agricoli</p>	<p>Non sono rimorchi⁽⁶⁾</p>
<p>Rimorchi in genere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non è necessaria l'assicurazione del rimorchio quando il veicolo è agganciato alla motrice⁽⁷⁾ • È invece indispensabile quando il rimorchio costituisce un veicolo a sé stante⁽⁸⁾

- (1) Nel senso che è possibile per le agenzie anticipare, rispetto alle ore 24.00, la copertura assicurativa: questo se l'agenzia è munita di orologio marcatempo che stampi l'ora di emissione/validità sul certificato di assicurazione oppure qualora sia in grado di attivare la copertura mediante fax alla compagnia (questo avviene di sovente per le polizze di 5 giorni di validità).
- (2) questa previsione normativa deve essere coordinata con le nuove disposizioni introdotte dall' articolo 22 D.L. 18-10-2012 n. 179
- (3) (Esempio: polizza scadente 31.12.1998 - i primi 15 gg sono quelli fino al 15 gennaio - i secondi 15 gg sono quelli dal 16 al 30 gennaio).
- (4) (Naturalmente se l'infrazione viene accertata a termini di cui sopra già scaduti, non c'è più nulla da fare. **Se però i secondi 15 gg. non sono ancora decorsi, è opportuno avvisare il trasgressore della facoltà che ha**).
- (5) Sono rilasciate in genere da concessionarie per far fronte a brevi spostamenti di veicoli destinati all'esportazione oppure al trasferimento da un luogo ad un altro (nelle ipotesi in cui non è consentito l'utilizzo della targa di prova).
- (6) Secondo quanto disposto dall'art. 193 C.d.S., la copertura assicurativa si rende necessaria, oltre che per i filoveicoli, per tutti i veicoli a motore e per i rimorchi. Secondo le disposizioni del C.d.S., in particolare l'art. 56 e l'art. 57, i rimorchi agricoli **non sono rimorchi, bensì macchine agricole trainate. Ne consegue la non obbligatorietà di copertura assicurativa**.
- (7) Occorre invece che la motrice sia coperta, con clausola indicata, per il traino rimorchi: se non lo fosse, pur essendo per esempio entrambi i veicoli - motrice e rimorchio - munito ciascuno di una sua polizza, quando sono agganciati fra loro, costituiscono un veicolo, che per il C.d.S. si chiama **autotreno, e pertanto non in regola con la copertura assicurativa**.
- (8) In quanto staccato dalla motrice: cosiddetta assicurazione per rischio statico.